ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2650 del 10/06/2020
Oggetto	Procedimento MO04A0068/15VR01 (ex 6483/S). Rilascio di rinnovo con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo esistente in comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, via Valle n. 21, ad uso industriale (impianto di compostaggio - biotunnel). Ditta AIMAG spa
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2719 del 09/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Regolamento Regionale 20.11.2001, n. 41 - articoli 18, 19, 27 e 31.
Procedimento **MO04A0068/15VR01** (ex 6483/S)
Ditta: **AIMAG spa – C.F. OO664670361**
Rilascio di rinnovo con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo esistente in comune di Carpi (MO), frazione Fossili in via Valle n. 21, per uso industriale (irrigazione biofiltri, pulizia tubazioni biofiltri capannone e biotunnel), uso irrigazione aree verdi impianto di compostaggio, uso igienico ed assimilati (lavaggio mezzi).

visti:
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. n. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini", con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini", con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premesso che :

- con istanza presentata dall'ing. Ganassi Paolo in qualità di procuratore speciale della ditta **AIMAG spa** con sede legale a Mirandola (MO) in via Maestri del Lavoro n. 38, acquisita dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – sede di Modena con nota protocollo n.PG/2015/886445 in data 23/12/2015, la medesima ditta ha chiesto il rinnovo della concessione, per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (impianto di compostaggio), mediante un pozzo esistente, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima, individuato catastalmente al foglio 21 mappale 93 del NCT del comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, in via Valle n. 21;
- il pozzo in argomento (codice Sisteb=MOA6604) costituisce l'opera di presa della concessione rilasciata alla ditta richiedente medesima con provvedimento atto n. 12529/2006, titolo venuto naturalmente a scadere il 31/12/2015, per il quale la ditta ha pertanto domanda di rinnovo, in tempo utile;

preso atto che:

- con istanza presentata dall'ing. Paolo Monoscalco in qualità di procuratore titolato alla firma della ditta **AIMAG spa** con sede legale a Mirandola (MO) in via Maestri del Lavoro n. 38, acquisita dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE Modena, con nota protocollo n. PG/2020/48253 in data 31/03/2020, la ditta medesima ha chiesto una variante non sostanziale al rinnovo di concessione in istruttoria, consistente nella variazione d'uso della risorsa idrica sotterranea, senza alcun incremento del volume di prelievo annualmente derivabile;

verificato che:

- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante non sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, di cui agli artt. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001;

- le due domande di rinnovo e variante non sostanziale di concessione sono corredate della documentazione prevista dall'art. 27 e 31 del Regolamento regionale n. 41/2001;

accertato che l'utenza idrica di cui si chiede il rinnovo di concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque pubbliche sotterranee;
- portata complessiva massima: **6,0 l/s**;
- volume massimo di prelievo: **20.000 m^3/anno**;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Carpi (MO), frazione Fossoli in via Valle n. 21, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 21 mappale 93 aventi le coordinate UTM RER fuso 32 * riportate nell'articolo 3 del disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato "Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore" - codice: 0630ER-DQ2-PPCS – non a rischio con stato chimico e quantitativo "**buono"**;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "**media**" ed impatto "**lieve**", la valutazione ex - ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (in cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R. R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c. d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c. d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione degli usi indicati, non essendo singolarmente quantificabili, rientrano tutti nella risorsa con tipologia d'uso industriale (impianto di compostaggio), di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999;

- l'importo del canone, visto il quantitativo massimo derivabile annualmente, corrisponde alla III^ classe dell'uso industriale (prelievo > 3.000 m^3/anno);

verificato, inoltre, che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo e variante non sostanziale di concessione in oggetto;

- il disciplinare è stato sottoscritto dalla ditta, a seguito di pre-notifca trasmessa dallo scrivente SAC con nota protocollo n. PG/2020/72969 del 19/05/2020;

atteso che la ditta AIMAG spa, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha provveduto a:

- versare il previsto deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, come riportato nell'art. 7 del disciplinare medesimo;
- versare tutti i canoni di concessione riportati nell'articolo 6 del disciplinare medesimo;

atteso inoltre che la ditta medesima si è impegnata a versare per il futuro, i canoni di concessione per anno solare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2025,** sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

il Dirigente determina

a) di assentire alla ditta **AIMAG spa** con sede legale a Mirandola (MO) in via Maestri del Lavoro n. 38 – **C.F. OO664670361**, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, in via Valle n. 21, presso l'impianto di compostaggio aziendale, per "uso industriale", per "uso irrigazione di aree a verde" per l'impianto di compostaggio e per uso "uso igienico ed assimilati", con una portata massima pari a **l/s 6,0** e per un quantitativo non superiore a **20.000 m^3/anno** – procedimento **MO04A0068/15VR01** (ex 6483/S), mediante un pozzo;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che **la concessione,** ai sensi della DGR n. 787/2014, **è valida fino al 31.12.2025**;

d) di dare atto che il concessionario ha versato:

- il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
- i canoni di concessione dall'annualità 2016 al 2020, come da verifica contabile eseguita;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- dei canoni annuali di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

f) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

g) di dare atto che i canoni pregressi, i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.-G.-R. n. 486/2017;

i) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

j) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

k) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

l) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonchè all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
documento firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data ……..……. Firma ……..……..

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo con variante d'uso della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **AIMAG spa** C.F./P.IVA 00664670361 con sede a Mirandola (MO), in via Maestri del Lavoro n. 38 - codice procedimento **MO04A0068/11VR01** (ex 6483/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **6,0 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **20.000 m^3/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua sotterranea può essere utilizzata per i seguenti usi:

- irrigazione aree verdi impianto di compostaggio;
- igienico ed assimilati (lavaggio mezzi);
- industriale (irrigazione biofiltri, pulizia tubazioni biofiltri capannone e biotunnel).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa della derivazione di acqua pubblica sotterranea è costituita da un pozzo, esistente dall'anno 2006, ubicato in comune di Carpi (MO), frazione Fossoli in via Valle n. 21, su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima.

Dati tecnici del pozzo – codice risorsa in SISTEB= MOA6604

- ubicazione catastale: foglio **21** mappale **93** del NCT del comune di Carpi (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=650.680 Y= 967.900;
- pozzo costruito nell'anno 2006;
- colonna tubolare in PVC del diametro interno Ø=180 mm;
- profondità m. 83 dal piano campagna;
- bifalda: I° tratto = 45-50, II° tratto =80-83;
- portata nominale massima 6,0 l/s;

- elettropompa sommersa avente una potenza nominale di kW 3,0;
- testa pozzo con tappo filettato per i campionamenti;
- contatore volumetrico **(utenza industriale);**

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è assentita sino al **31/12/2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 In relazione alla derivazione proseguita ininterrottamente dall'anno 2015, in considerazione della domanda di rinnovo di concessione presentata nei termini previsti (23/12/2005), sono dovuti i canoni di concessione per le annualità pregresse, a decorrere dall'anno 2015 all'anno 2019.

Qualora non ancora versati, sono pertanto dovuti i seguenti importi, compreso al quota degli interessi legali, come riportato nella sottostante tabella:

Anno	Importo canone	Interessi legali in caso di mancato versamento	
2016	€ 2.069,60	*uso industriale*	€ 28,01
2017	€ 2.071,67	*uso industriale*	€ 24,41
2018	€ 2.088,24	*uso industriale*	€ 21,48
2019	€ 2.117,48	*uso industriale*	€12,82
2020	€ 2.119,60	*uso industriale*	€ 0

Anno	Importo canone	Interessi legali in caso di mancato versamento
totale	**€ 10.466,99**	**€ 86,72**

Agli importi delle annualità pregresse, già versati, non si applica la maggiorazione degli interessi legali.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

6.6 Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad **€ 2.119,60**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015. La ditta dovrà versare l'integrazione pari ad **€ 310,80**, ad integrazione di quanto già versato (€ 1.808,80) al rilascio della precedente concessione (atto n. 12529/2006).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta.

7.3 Questo Servizio, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena

  PEC **aoomo@cert.arpa.emr.it**
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna

  PEC **ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it**
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma

  PEC **protocollo@postacert.adbpo.it**

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare**.**

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di pianura codice 0630ER-DQ2-PPCS "Pianura Alluvionale Padana", individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato del rappresentante della ditta
AIMAG spa
per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.